

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 febbraio 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 37.

Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 5 febbraio 1991.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998. Pag. 6

DECRETO 5 febbraio 1991.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 2 miliardi di dollari USA al tasso di interesse annuo dell'8,75 per cento della durata di dieci anni. Pag. 9

Ministero delle finanze

DECRETO 8 febbraio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cortina d'Ampezzo e Pieve di Cadore. Pag. 11

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 17 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Pa.Lat. - Cooperativa Padania latte - Società cooperativa a responsabilità limitata fra produttori agricoli», in Brescia, e nomina dei commissari liquidatori. Pag. 11

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.P.La. - Cooperativa produzione lavori agricoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cremona, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 12

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Latercoop Istrana - S.c.r.l.», in Ospedaletto di Istrana, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 12

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI 30 gennaio 1991, n. 37.

Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito presso l'Università degli studi di Firenze il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).

2. Il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le università italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2.

3. Il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento.

4. Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.

5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'Università di Firenze e l'Università di Bradford (Regno Unito) in virtù della convenzione originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'Università di Bordeaux I (Francia) in virtù della convenzione firmata in data 10 ottobre 1986; l'Università Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987; l'Università di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre università che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri ordinari del LENS le altre università italiane e di Paesi stranieri che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni integrative di quella originaria.

6. Lo statuto del LENS è proposto da una commissione formata da due membri per ognuna delle università convenzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai rispettivi rettori o presidenti, più un membro che svolge le funzioni di presidente, nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante stipula di apposite convenzioni.

Art. 2.

Scopi

1. Sono scopi del LENS:

a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;

b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la più avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;

c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione, utilizzando le proprie attrezzature e competenze;

d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;

e) promuovere scambi di idee, esperienze e competenze tecniche a tutti i livelli nelle aree di interesse per il laboratorio;

f) stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e scientifiche con Paesi extra-europei.

Art. 3.

Fondi e patrimonio

1. Le entrate del LENS sono costituite:

a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

c) dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote è condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;

d) dai fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS può accedere direttamente;

e) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;

f) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalità fissate nel proprio regolamento.

2. Il patrimonio è costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.

Art. 4.

Personale scientifico, tecnico ed amministrativo

1. Il personale scientifico è costituito da professori e ricercatori dell'Università di Firenze e delle altre università e istituzioni di ricerca italiane e straniere convenzionate, che siano formalmente associate al LENS e ne assicurino continuamente il funzionamento secondo quanto previsto dallo statuto.

2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a condurre ricerca attiva nel laboratorio, utilizzando gratuitamente le attrezzature secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8.

3. Il personale tecnico ed amministrativo necessario al suo funzionamento è assegnato direttamente al LENS dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università fissate nella legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni, e va ad integrare la pianta organica dell'Università di Firenze.

4. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità, il LENS può avvalersi altresì di personale tecnico, anche di cittadinanza straniera, assunto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

Art. 5.

Gestione amministrativo-contabile

1. Il LENS ha autonomia finanziaria contabile ed amministrativa.

2. Per quanto concerne le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa si applicano al LENS le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, e del titolo V del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, come rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982.

3. Sovrintende agli adempimenti amministrativo-contabili un segretario amministrativo, nominato dal rettore dell'Università di Firenze tra il personale, di qualifica non inferiore alla settima, assegnato al LENS.

4. Provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'Università di Firenze.

Art. 6.

Gli organi

1. Sono organi del LENS:

- a) il comitato europeo;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il direttore;
- d) il direttore associato.

Art. 7.

Il comitato europeo

1. Il comitato europeo esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge nel suo seno un presidente;
- b) delibera in merito all'accettazione delle università e delle istituzioni di ricerca che intendano convenzionarsi con il LENS;

c) nomina i membri non italiani del consiglio direttivo ed esprime il suo parere sulla nomina dei membri italiani;

d) propone le modifiche dello statuto. Tali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Università di Firenze ed approvate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) esamina la relazione annuale del direttore in ordine all'attività svolta;

f) esercita le altre attribuzioni fissate nello statuto.

2. Il comitato europeo è composto dai rettori o presidenti delle università e degli enti di ricerca convenzionati che contribuiscono economicamente al funzionamento del LENS o da loro rappresentanti muniti di delega scritta.

3. La durata in carica dei membri e del presidente del comitato europeo è determinata dallo statuto.

Art. 8.

Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo sovrintende alle attività del LENS, secondo quanto fissato nello statuto. In particolare, designa nel suo seno un direttore che lo presiede e un direttore associato, approva i programmi scientifici e il regolamento interno, delibera in materia di bilanci e di contratti ed esprime al comitato europeo il proprio parere sulle modifiche statutarie.

2. Il consiglio direttivo è composto:

- a) dal direttore;
- b) dal direttore associato;
- c) da due rappresentanti dell'Università di Firenze nominati dal rettore su proposta della facoltà di scienze;
- d) da due rappresentanti di altre università italiane membri del LENS nominati dal rettore su proposta del consorzio universitario di fisica della materia;

e) da quattro rappresentanti di università o enti di ricerca non italiani membri del LENS che contribuiscono alle spese di funzionamento del LENS nominati dal comitato europeo;

f) da un rappresentante eletto nel suo seno dal personale scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Funge da segretario del consiglio direttivo il segretario amministrativo del LENS.

4. La durata in carica dei membri e le competenze del consiglio direttivo sono fissati nello statuto; le norme e le modalità organizzative sul suo funzionamento sono determinate nel regolamento di cui al comma 1.

Art. 9.

Il direttore

1. Il direttore è nominato dal rettore dell'Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo ed è legale rappresentante del LENS.

2. Il direttore dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta consecutiva.

3. Le attribuzioni del direttore sono fissate nello statuto; in particolare è responsabile dell'attività scientifica e della gestione del LENS e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo.

4. Il direttore è coadiuvato dal direttore associato di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Il direttore associato

1. Il direttore associato è nominato dal rettore della Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

2. Quando il direttore è cittadino italiano, il direttore associato deve essere di cittadinanza non italiana e viceversa.

3. Il direttore associato coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la commissione prevista dal comma 6 dell'articolo 1 propone all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze lo statuto del LENS.

2. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).

Art. 12.

Nomina di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«1. Il Ministro:

(omissis);

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore».

— L'art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la ricerca). — Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.

Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le università, quest'ultimo entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico invia una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.

Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le università».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 23/1986 reca: «Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università».

Note all'art. 5:

— Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 86 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'Università e saranno gestiti quali contabilità speciali con le modalità di cui all'art. 58 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale

regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Università».

— Il titolo V del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con D.P.R. n. 371/1982, concerne la gestione dipartimenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2802):

Presentato dall'on. MATULLI ed altri il 2 giugno 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 23 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, III, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3 maggio 1989, 7 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 27 luglio 1990.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 1° agosto 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2416):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 22 gennaio 1991.

91G0061